

Art. 7 ter - Manufatti provvisori per il deposito di attrezzature sportive in genere

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.7 bis e con specifico riferimento ai manufatti provvisori per il deposito di attrezzature sportive in genere si stabilisce quanto segue:

- 1. E' consentita l'installazione di manufatti provvisori, destinati al deposito delle attrezzature sportive per la pratica del windsurf od altre pratiche sportive per far fronte ad esigenze stagionali o transitorie di soggetti che gestiscono strutture sportive o esercizi turistici (alberghieri ed extra-alberghieri). I manufatti di cui alla presente definizione devono avere dimensioni minime necessarie in considerazione della funzione che svolgono. La dimensione del deposito sarà rapportata alle esigenze di ciascun richiedente, in base al tipo di attività svolta ed all'ampiezza della superficie a disposizione, che dovranno essere puntualmente illustrate in apposita relazione.*
- 2. Tali manufatti non sono computabili ai fini volumetrici e di superfici utili. L'installazione deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, nonché dalle Disposizioni provinciali in materia di distanze, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 dd. 03 settembre 2010 e s.m., non può interessare spazi di parcheggio privato; il traffico veicolare e pedonale non deve risultare limitato in alcun modo dalla presenza di tali strutture.*
- 3. Per quanto riguarda gli aspetti formali, tali manufatti nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale, una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e un corretto inserimento paesaggistico. I depositi devono avere tamponamenti laterali grigliati in metallo verniciato e/o legno, copertura piana in lamiera metallica verniciata e possedere comunque requisiti di agevole asportabilità. Per i tamponamenti è consentito l'uso imitato di pannelli opachi. Le scritte/logo di identificazione dell'attività devono essere situate esclusivamente sul lato con tamponamento cieco e dovranno essere autorizzate conformemente alla normativa vigente, non luminose ed a basso impatto visivo.*
- 4. Tali manufatti devono essere facilmente smontabili; in particolare, la struttura deve essere completamente asportabile e di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali. La pavimentazione, dove non venga utilizzata quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.*
- 5. L'eventuale realizzazione di impianti tecnici, compresi gli allacci alle reti, dovrà essere conforme ai vigenti criteri di sicurezza garantendo comunque la facile rimozione. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica.*
- 6. Nel caso di cessazione dell'attività a cui la struttura accede, ogni manufatto deve essere tempestivamente rimosso. L'occupazione di cui sopra non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.*
- 7. Tali manufatti sono assoggettati al deposito di comunicazione, fatta salva la concessione per l'occupazione del suolo pubblico determinata con specifico provvedimento. La comunicazione per questa tipologia di opere sarà soggetta a verifica da parte della Commissione edilizia, in particolare per quanto riguarda la compatibilità urbanistica, la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico.*
- 8. Detti manufatti sono autorizzati generalmente per un periodo di cinque anni continuativi o diversa durata, coerentemente con la scadenza del titolo patrimoniale di disponibilità dell'immobile. Scadenze di durata maggiore di cinque anni possono essere autorizzate solo su immobili di proprietà pubblica.*
- 9. Chiunque intenda realizzare manufatti provvisori aventi le caratteristiche specificate ai commi precedenti, deve presentare, almeno trenta giorni prima della installazione, la documentazione già elencata all'art. 7 bis.*
- 10. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiederne la rimozione in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, di ordine pubblico, sicurezza ecc. e senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. La*

rimozione potrà essere richiesta inoltre qualora lo dovessero esigere esigenze di sistemazione di arredo urbano. La rimozione dovrà avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalla notificazione dell'avviso.

- 11. Sono fatti salvi i diritti di terzi.*
- 12. Comunicazioni per le strutture temporanee disciplinate dal presente articolo sono inefficaci fino alla sottoscrizione della convenzione prevista da questo regolamento.*
- 13. Norma transitoria: per le strutture già esistenti si stabilisce in 2 (due) anni il termine per la loro riqualificazione in coerenza con il presente articolo. Per le strutture ricadenti su suolo pubblico l'eventuale rinnovo della concessione dell'area è subordinato alla presentazione di un progetto di riqualificazione architettonica redatto secondo i criteri del presente regolamento.*